

20 aprile 2020
19/PF

**Emergenza epidemio-
logica – Rinvio delle
udienze e sospen-
sione dei termini pro-
cessuali – Circolare
dell’Agenzia delle en-
trate n. 10 del 16
aprile 2020**

SINTESI

Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19, sono stati emanati provvedimenti legislativi, che hanno previsto una specifica disciplina in materia di giustizia anche tributaria.

In particolare, l’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) contiene alcune disposizioni volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio (termine finale così stabilito dall’art. 36, D.L. n. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità”).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 10 del 16 aprile 2020, recante: “Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Primi chiarimenti”.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini processuali prevista dai citati articoli 83 del D.L. n. 18/2020 e 36 del D.L. n. 23/2020, in materia di processi tributari.

Rinvio delle udienze

Con riferimento al processo tributario le udienze che si sarebbero dovute tenere fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.

Sono esclusi dal rinvio delle udienze:

- a) i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (quelli, cioè, che riguardano la sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo tributario) e, in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti
- b) I procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato (art. 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-*bis*, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/1992), in quanto rientranti tra «*i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*».
- c) i procedimenti cautelari di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 472/1997 relativi alla sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, come gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione (art. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997).
- d) il procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo (art. 22, D.Lgs. n. 472/1997).

Sospensione dei termini

Dal combinato disposto dell’art. 83, comma 2, del decreto “Cura Italia” e dell’art. 36, comma 1 del decreto “Liquidità” deriva che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono

pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".

Data l'amplessima portata della sospensione, la sospensione riguarda tutti i procedimenti e non solo a quelli in cui sia stato disposto un rinvio di udienza.

A partire dal 9 marzo fino all'11 maggio prossimo, dunque, è sospesa la decorrenza dei termini relativi a tutti gli adempimenti processuali tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso in cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

La circolare evidenzia che la sospensione non vale:

- per i termini relativi ai sopravvisti procedimenti cautelari,
- per i termini ai quali si applica la sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018 in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti ("*Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019*"),
- per il termine di notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti (fissato al 31 luglio 2020 dall'art. 6, comma 12, DL n. 119/2018)
- per il termine del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti (vd. art. 6 del DL n. 119/2018).

Sospensione dei termini per il ricorso in primo grado e per la conclusione della mediazione

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso:

- il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente,
- il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992) riguardante le controversie di valore non superiore a 50mila euro,
- il termine di 20 giorni per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute a seguito di accordo di mediazione.

La sospensione invece non opera:

- per i termini di versamento delle rate della mediazione successive alla prima,
- per i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, incluse quelle rateali.

Riguardo ai termini, sulla base della normativa vigente, la circolare precisa quanto segue.

Termini che iniziano durante il periodo di sospensione: nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, l'inizio di tale termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020.

Termini computati a ritroso: quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. La sospensione riguarda, dunque, anche i termini a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie (vd. art. 32, D.Lgs. n. 546/1992 che fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione) o per l'istanza di trattazione in pubblica udienza (da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione).